

COMUNE DI RADDUSA Città Metropolitana di Catania	
PROTOCOLLO GENERALE	
N.ro	7628
Data	16/07/2019
	E X I



COMUNE DI RADDUSA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

C.A.P. 95040 Via Garibaldi, 2

Centralino 095/662323 - 662060 - 662615

C.C.P. 15897952

Servizio di Tesoreria

C.F. 82001950870

Ufficio Polizia Municipale

ORDINANZA SINDACALE N. 6

DEL

16 LUG 2019

Oggetto: Misure contingibili ed urgenti di controllo e di contrasto all'emergenza randagismo canino nel territorio del comune di Raddusa per l'anno 2019

VISTO:

Il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

Il Vigente Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con Decreto del presidente della repubblica dell'8 Febbraio 195, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

La Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo". Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 "recepimento dell'Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di "benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";

La Legge 20 luglio 2004 n. 189 - "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate." La Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo".

Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2002, n. 15 "Regolamento concernente i requisiti dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali" Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, n. 7- "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15".

Il Decreto Assessoriale della Sanità - Regione Siciliana n.02825 del 13/12/2007 - "Linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali".

L'Accordo del 24 gennaio 2013 Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di "Identificazione e registrazione degli animali d'affezione";

Il Decreto Assessoriale n. 2504 del 30 dicembre 2013 di "Recepimento dell'Accordo del 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di "Identificazione e registrazione degli animali d'affezione"

Le Linee guida relative alla "movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali

d'affezione ai sensi dell'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di "Identificazione e registrazione degli animali d'affezione" diramate dal Ministero della Salute con la nota prot. n. 11642 del 29 maggio 2014".

Il Decreto interassessoriale n. 1535 del 22 agosto 2013 concernente "Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo";
La Circolare del 17 settembre 2013 1306/prot. 71429 con oggetto "Decreto n. 1535 del 22 agosto 2013 concernente "Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo"

Il Decreto Interassessoriale dell'8 marzo 2016 concernente "Modifiche ed integrazioni al decreto interassessoriale del 22 agosto 2013 concernente disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo";

Il Decreto Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 2164 del 03 novembre 2017 - "Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nella anagrafe degli animali d'affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti";

Il Decreto Assessorato della Salute Regione Siciliana 28 dicembre 2018. "Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione siciliana del fenomeno del randagismo" GURS n. 2 del 11/01/2019

Vista la Deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania n. 282 del 27/02/2019 avente per oggetto "Attivazione del progetto contrasto al fenomeno del randagismo nel territorio della provincia di Catania";

Visto l'ordinamento Amministrativo degli EE.LL. della Regione Siciliana;

Considerato che il randagismo in questo Comune e comuni limitrofi ha raggiunto oramai dimensioni tali da non poter essere più gestito in modalità ordinaria e che tale situazione si è determinata anche per la scarsa attuazione della normativa vigente in materia, il più delle volte interpretata in maniera errata e quindi con applicazione disomogenea;

Ritenuto necessario e improcrastinabile, per l'anno 2019, l'applicazione in tutto il territorio di questo Comune di misure straordinarie, vista la normativa vigente, di interventi e azioni preventive, mirate a contenere il fenomeno del randagismo, a garantire il benessere degli animali d'affezione in quanto esseri senzienti, a prevenire i rischi sanitari e per l'incolumità pubblica nonché azioni mirate a garantire altresì la salvaguardia dell'ambiente e del corretto equilibrio uomo - animale - ambiente, evitando così inutili sprechi con auspicabile risparmio delle risorse della Pubblica Amministrazione;

Nelle more dell'adozione/rielaborazione del "Regolamento del benessere animale e lotta al randagismo del Comune di Raddusa di competenza del Consiglio Comunale;

Preso atto che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla Legge 20 dicembre 96, n. 639; e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012, n. 190 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

ORDINA Per tutte le motivazione in premessa e stante l'urgenza di applicare sul territorio comunale tutte le attività relative al controllo e al contrasto del fenomeno del randagismo:

ART. 1

Istituzione "Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo" e Link del Sito web Comunale

E' istituito/è operativo in questo Comune "l'Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo", sito in Via Francesco Sollima tel 335 1765936 attivo dalla ore 9,00 alle ore 17,00 responsabile

dell'Ufficio Sig. Sirna Aldo della Polizia Locale. Il corpo di Polizia Locale deve essere dotato di lettore microchip per garantire, se del caso, (oltre ai controlli sul territorio) una diretta identificazione dell'animale vagante, qualora registrato all'anagrafe, e attivare segnalazione all'ASP per il rintracciamento tempestivo del proprietario. Nel Sito Web del Comune “ www.comunediraddusa.it “ viene inserito un Link riguardante il Benessere Animale e lotta al Randagismo di questo Comune nel quale saranno pubblicate le norme e tutte le notizie utili e le attività di interesse pubblico(Fotografie dei cani da adottare, dei cani reimmessi sul territorio, ETC)

ART. 2

Istituzione elenco dei volontari accreditati per il sostegno al contrasto del randagismo

E' istituito presso l'Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo, di cui all'art.1, l'ELENCO dei VOLONTARI appositamente formati e ACCREDITATI per il sostegno al contrasto del randagismo nel quale possono iscriversi cittadini singoli o associati, in possesso dei requisiti ALL sub 1 presente ordinanza, che gratuitamente intendono esercitare attività di volontariato per l'attuazione della presente ordinanza e per il contrasto del fenomeno del randagismo previo specifica formazione da questo Ente predisposta in collaborazione con l'ASP veterinaria, le Associazioni animaliste accreditate alla Regione e professionisti qualificati;

ART. 3

Obblighi dei detentori di animali.

1. Chiunque detiene animali deve averne cura e operare per la loro tutela e il loro benessere, garantendo la soddisfazione delle fondamentali esigenze relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche, comportamentali ed etologiche.

2. Chiunque detiene cane/i a qualunque titolo (proprietari, allevatori, cacciatori, detentori a scopo di ricovero, addestramento, commercio, etc.) e in qualunque sede (civile abitazione, rifugi, strutture di detenzione temporanea, aree urbane e rurali, aziende zootecniche, etc.), ha l'obbligo di procedere all'identificazione, mediante l'applicazione di microchip entro il secondo mese di vita a cura di veterinari dell'ASP, presso la struttura sita in C.da Punto Ecologico Comune di Ramacca, giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 16,30, o presso gli ambulatori dei veterinari libero professionisti accreditati o libero professionisti abilitati. Le prenotazioni per la struttura pubblica si effettuano al numero telefonico 095 7930144 dal lunedì al venerdì ore ufficio.

3. E' obbligatorio comunicare al Servizio Veterinario dell'ASP ed al Comune eventuali cessioni e variazioni di residenza entro 10 giorni. In caso di smarrimento, fuga o furto di un animale la comunicazione va effettuata dal suo proprietario o detentore, non oltre le 48 ore, facendone formale denuncia al Servizio Veterinario dell'ASP o alla Polizia Locale o Forze dell'Ordine;

4. La fuga, lo smarrimento o il furto, di un animale pericoloso dovrà essere segnalata immediatamente al competente Servizio Veterinario dell'ASP, nonché alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale pericoloso non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, è ammesso l'uso di strumenti di narcosi a distanza, sentito il Servizio Veterinario dell'ASP.

5. Nelle abitazioni private, che non abbiano ricevuto NULLA OSTA della ASP VETERINARIA, è possibile tenere animali da compagnia nella misura massima di 5 cani, a condizione che la loro gestione non provochi carenze igieniche tali da pregiudicare la salute pubblica ed il benessere degli animali stessi.

6. Nessun animale può essere tenuto permanentemente su balconi, terrazze, garage, box auto, recinti, o in situazioni di prolungato isolamento sociale; nel caso di ricovero in pertinenze esterne dell'abitazione deve essere previsto per loro un idoneo riparo dalle intemperie estive ed invernali, adeguato alle dimensioni dell'animale, dove siano disponibili acqua e cibo.

7. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade/luoghi pubblici o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

8. Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche, luoghi privati e accesso degli animali d'affezione in locali pubblici e privati:

a) Ai cani sorvegliati dal detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge.

b) Nelle aree appositamente attrezzate i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

c) Nei locali pubblici, aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblici e privati, l'accesso con cane è sempre consentito, purché gli animali siano condotti al guinzaglio ed il conducente abbia con sé la museruola da utilizzare se necessario. È altresì consentita la conduzione del cane o del gatto nell'apposito trasportino. Sono nulli eventuali divieti o altri tipi di limitazioni.

d) È consentito il libero accesso di animali d'affezione, al seguito del proprietario o detentore, nelle strutture residenziali, semi-residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo e delle disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dalla Direzione sanitaria.

e) In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore i quali devono vigilare affinché gli animali non effettuino deiezioni di qualunque tipo su tombe e loculi, e di provvedere all'immediata rimozione di deiezioni solide.

f) I proprietari e i detentori devono raccogliere le deiezioni solide dei loro animali ed essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni."

g) I proprietari/detentori dei cani, circolanti nelle vie pubbliche, nei luoghi aperti al pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici condominiali, devono essere condotti al guinzaglio, dovranno avere al seguito strumenti idonei per la raccolta delle deiezioni, museruola rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Nel caso di cani di indole aggressiva comprovata e documentata è sempre necessario applicare la museruola.

h) Nei luoghi aperti, ove non siano presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani potranno essere condotti senza guinzaglio e museruola, sotto la esclusiva responsabilità del proprietario o del detentore. Resta prescritta tale possibilità ai cani di indole aggressiva.

i) I proprietari o detentori di cani possono condurre gli animali in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini e parchi, a esclusione: degli ambiti dalle zone attrezzate per il gioco

dei bambini, dei luoghi il cui accesso ai cani sia motivatamente inibito dal Comune.

9. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalarlo tempestivamente al Comune indicando, ove possibile, specie e numero e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati, al fine di poter predisporre tutti gli adempimenti di legge, nonché la bonifica dei territori interessati.

10. Tutte le cagne non sterilizzate presenti nelle aziende zootecniche dovranno essere sottoposte a genotipizzazione, attraverso il prelievo di sangue intero da parte del Servizio veterinario dell'ASP. Ciò al fine della implementazione della "banca dati delle cagne fertili delle aziende zootecniche che insistono nella provincia di Catania".

ART. 4 Divieti generali.

1. E' vietato qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo, sia fisico che psichico, nei confronti degli animali, ed in particolare: privare gli animali dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche, sia estive che invernali, tali da nuocere alla loro salute;

2. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, appartenente alla fauna autoctona o esotica, in giardini, parchi, corpi idrici e in qualunque parte del territorio comunale.

3. Chiunque sia stato sanzionato, abbia riportato condanne o abbia patteggiato pene per l'abbandono e il maltrattamento di animali non può detenerne altri, a nessun titolo.

4. È proibito detenere, spargere, depositare, o disfarsi di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o sostanze tossiche o irritanti, o qualunque altro materiale pericoloso o nocivo, salvo il caso delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono comunque privilegiare metodi incruenti e sono da eseguire comunque con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali domestiche o selvatiche, idoneamente segnalati e comunicati al Comune interessato. E' altresì vietato detenere, spargere, depositare, o disfarsi di esche avvelenate o contenenti vetri, pungoli, chiodi o ogni altro materiale che possa nuocere agli animali domestici o selvatici.

5. Al fine di tutelare la salute ed il benessere animale, è vietato esibire o utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio. E' altresì vietato utilizzare, in ambienti o luoghi pubblici, animali, di qualsiasi specie ed età, tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà (incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti), per la pratica dell'accattonaggio;

6. tenere gli animali in spazi angusti o comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box auto o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento

7: separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei tre mesi di vita, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale

8: vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti non identificati e registrati in anagrafe degli animali d'affezione

9: utilizzare collari a scorrimento, elettrici o con punte a contatto con la pelle dell'animale, e qualunque altro mezzo di contenimento che possa arrecare danno all'animale

10: detenere animali a catena o mediante altro strumento di costrizione similare per più di 3 ore nell'arco delle 24 ore;

11: lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo o rimorchio o altro mezzo di contenzione, anche per brevi periodi, soprattutto quando le temperature estive e/o invernali raggiungono picchi elevati. È altresì vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è un tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori

12: effettuare e far effettuare la recisione delle corde vocali, il taglio delle orecchie e della coda, l'asportazione delle unghie, degli speroni e degli artigli e l'asportazione o limatura dei denti o comunque ogni intervento chirurgico destinato a menomare la morfologia di un animale non finalizzato a scopi curativi certificati da un medico veterinario. Qualora sia necessario, per situazioni patologiche, tali interventi sono effettuati solo da medici veterinari su animali identificati e con modalità conservative. Il medico veterinario deve consegnare al proprietario o detentore dell'animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell'intervento e inviarne copia al Servizio veterinario pubblico competente per territorio entro tre giorni dall'intervento al fine di segnalarlo nella scheda dell'animale in anagrafe degli animali d'affezione. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti

13: la vendita, l'esposizione e la commercializzazione di animali sottoposti a interventi chirurgici non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente

14: cedere animali a qualsiasi titolo o affidarne la custodia o la gestione ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente e a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 c.p.p. o decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 c.p.p. e ss. per i reati di cui al Titolo XI bis c.p., all'articolo 727 c.p., all'articolo 5 della legge 201/2010, all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 o tre violazioni accertate in modo definitivo nel periodo di tre anni dell'illecito di cui all'articolo 4 della legge 201/2010

15: acquisire, a qualunque titolo, la proprietà, il possesso, la custodia o la gestione di un animale ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente e da parte di chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444

c.p.p. o decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 c.p.p. e ss. per i reati di cui al Titolo XI bis c.p., all'articolo 727 c.p., all'articolo 5 della legge 201/2010, all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 o tre violazioni accertate in modo definitivo nel periodo di tre anni dell'illecito di cui all'articolo 4 della legge 201/2010.

16: l'esposizione o la vendita di animali nei locali commerciali che non hanno idoneo luogo di detenzione degli animali stessi, anche durante l'orario di chiusura, che deve essere in ogni caso adeguato per l'età, la specie, le caratteristiche etologiche e arricchito per garantire lo sviluppo cognitivo degli animali. È altresì vietata l'esposizione degli animali in vetrina o all'esterno del negozio, ma solo in luoghi interni allo stesso, adeguati per l'età, la specie, le caratteristiche etologiche, arricchito per lo sviluppo cognitivo degli animali e con una zona dedicata, in cui agli animali è concesso sottrarsi allo sguardo dei passanti.

17: Sono vietate le attività ambulanti e occasionali inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

È altresì vietato offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali in premio, vincita o in omaggio in qualsiasi evento pubblico o privato, nelle mostre, nelle pubbliche strade, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

18: È sempre e comunque vietato trainare o farsi trainare da animali a seguito di mezzi meccanici (bici, auto, moto etc) o sottoporli a sforzi o affaticamento

19: È consentita la riproduzione e/o la vendita di animali esclusivamente agli allevatori preventivamente autorizzati.

20: Anche in concorso con eventuali reati, alle violazioni di cui ai commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa da euro 7.000 a euro 15.000”

ART. 5

Rinvenimento o cattura di animali vaganti o feriti.

1. In presenza di cane vagante sul territorio comunale, il cittadino che ne constata la presenza dovrebbe procedere alla segnalazione, avrà cura di informare l'Ufficio comunale competente di cui all'art.1. L'ufficio preposto provvederà a far eseguire la procedura di intervento, soccorso o recupero dell'animale; là dove non sia reperibile l'ufficio preposto, contattare le forze dell'ordine per procedere con la segnalazione

2. Chiunque rinvenga un animale, vagante, abbandonato o ferito deve astenersi dal condurlo con sé, limitandosi se possibile alla sola messa in sicurezza dell'animale stesso. Dovrà invece tempestivamente darne comunicazione al Comune (presso la Polizia Locale o l'Ufficio competente).

3. Chiunque prelevi autonomamente dal territorio un animale vagante, senza che siano messe in atto preventivamente le procedure di cui ai commi 1 e 2 che precedono, assume di fatto una diretta responsabilità nei confronti dello stesso, con conseguente obbligo della sua definitiva registrazione, gestione e detenzione, fatta eccezione per comprovate e documentate situazioni di urgenza e pericolo, che dovranno comunque essere tempestivamente comunicate alla ASP veterinaria competente e al Comune proprietario.

4. Il soccorso di un animale ferito rinvenuto sul territorio, o il recupero di animali vaganti è competenza degli operatori formalmente incaricati dal Comune (Ditte autorizzate, volontari accreditati iscritti nell'elenco di questo Comune) che a tal fine utilizzano mezzi o strutture proprie, a garanzia della corretta gestione della situazione, del buon esito dell'intervento e sono forniti di lettore di microchip.

5. Qualora non si riesca a prelevare un animale con i normali metodi di contenimento, si richiede l'intervento di personale veterinario autorizzato all'utilizzo di strumenti per la narcosi a distanza.

ART. 6

Trasporto di cani o di altri animali su veicoli.

1. Il trasporto di cani o di altri animali su veicoli deve essere conforme alle norme previste dal Codice della Strada e al regolamento C.E. N.1/2005.
2. Il conducente deve comunque adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi ed evitare durante il trasporto sofferenze all'animale;

3. Deve inoltre essere vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo;

ART. 7

Somministrazione di cibo e cure mediche a cani vaganti e a colonie feline.

1. Chiunque somministra cibo a cani vaganti e colonie feline ha l'obbligo di iscriversi nell'elenco dei volontari accreditati di cui all'art. 2;
2. I volontari accreditati, che somministrano cibo ai cani e alle colonie feline, hanno l'obbligo di rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti provvedendo alla pulizia della zona dove i cani e gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua;
3. la somministrazione di cibo deve essere evitata in prossimità di cassonetti per la raccolta dei rifiuti, dei cancelli di proprietà private abitate, in prossimità di curve o altri luoghi pericolosi, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, personale e degli stessi animali.
4. di concerto con le Associazioni Animaliste e i volontari accreditati, le Amministrazioni individuano, luoghi idonei ove istituire punti stabili di riposo e ristoro degli animali liberi accuditi
5. la somministrazione di antiparassitario e/o altri eventuali farmaci per la cura clinica degli animali randagi, deve necessariamente essere comunicata al Comune di appartenenza, per evitare il potenziale sovraddosaggio di sostanze tossiche che più terapie poste in essere da soggetti diversi e sconosciuti tra loro, potrebbe causare.

ART. 8

Adozione Affidamento sterilizzazione e ricovero

1. Questo Comune, alla luce di quanto espresso dall'Assessorato Regionale per la Sanità della Regione Sicilia attraverso le linee guida del decreto Assessoriale n° 02825 del 13.12.2007, si adopererà ad incentivare le adozioni responsabili di cani e gatti ricoverati presso i rifugi, anche temporanei riconosciuti con Nulla Osta della ASP veterinaria, attraverso una fervida campagna pubblicitaria e la gratuità di alcuni servizi (sterilizzazione, cure veterinarie, vaccinazione, riduzione tasse comunali, incentivi offerti in servizi e formazione per la corretta cura, mantenimento ed educazione degli animali adottati);
4. Al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi sanitari e di quelli per il ricovero, d'intesa con i Servizi Veterinari dell'ASP, i volontari accreditati, i medici veterinari liberi professionisti, sentito il parere di un educatore cinofilo, un istruttore cinofilo o un veterinario comportamentalista, tutti i gli animali randagi censiti sul territorio di questo Comune sia in ambiente urbano che rurale, che non trovano idonee soluzioni di adozione, affidamento temporaneo o ricovero, dichiarati "non morsicatori" nel caso di cani, saranno reimmessi sul territorio dal quale sono stati prelevati come animali di proprietà del Comune. Tali animali prima del rilascio saranno individuati con

fotografie, dotati di microchip, sterilizzati quelli di sesso femminile e i cani, dotati di un collare antiparassitario identificativo, con l'indicazione del Comune di appartenenza. Tale collare ne conferma la non aggressività, l'iscrizione in anagrafe e la vigilanza da parte dell'Amministrazione sullo stato di salute dell'animale, affinché questi animali non siano percepiti dalla popolazione come un pericolo.

3. Il ricovero presso rifugi di animali vaganti può essere disposto, salvo il caso di assoluta urgenza evidenziata dal Comando di Polizia Locale o dei volontari accreditati, dall'Ufficio comunale competente, che ne valuta i presupposti, i tempi e le condizioni.

4. La detenzione stabile o temporanea a qualsiasi titolo di più di dieci cani deve avvenire presso strutture, registrate presso i servizi veterinari dell'ASP competente per territorio, che abbiano acquisito un nulla osta previa presentazione di apposita istanza. Le strutture che alla scadenza del 31 dicembre 2019, non abbiano ottenuto il nulla osta del servizio medico veterinario competente per territorio e la conseguente registrazione, sono considerate abusive e in quanto tali sottoposte ai conseguenziali provvedimenti. Gli animali di sesso femminile, recuperati dal territorio, custoditi presso queste strutture devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

5. Gli affidi anche temporanei e le adozioni definitive degli animali detenuti nelle strutture, anche quelle temporanee che abbiano ricevuto Nulla Osta sanitario, sono promosse dal Comune, dalle strutture stesse e dai volontari Accreditati in modo responsabile e veritiero, tenendo sempre conto delle necessità etologiche degli animali in base al sesso, l'età, la specie, le condizioni di recupero e la storia conosciuta dell'animale, incentivando campagne specifiche per: valutare le competenze e le caratteristiche degli animali, aumentarne l'indice di adottabilità e la socializzazione inter e intraspecifica e favorirne l'inserimento guidato e consapevole nelle famiglie, a cura di volontari formati e specializzati, senza in alcun modo ricorrere al pietismo per far leva sulla emotività dei potenziali adottanti e senza alcuna omissione sullo stato di salute fisico e/o comportamentale degli animali in cerca di famiglia

ART. 9

Cani e gatti mascottes

1. È ammessa la possibilità che uffici pubblici, istituti, scuole, caserme, enti o aziende private, attrezzino spazi di pertinenza dove accudire "cani e gatti mascottes", scelti tra quelli recuperati sul territorio.

2. Gli interessati ad adottare un cane "mascotte" ne danno notizia all'Ufficio comunale competente, il quale verificherà le condizioni, di concerto con il servizio medico veterinario ASP competente per territorio, e sentito il parere delle Associazioni Animaliste presenti sul territorio, per il concreto affidamento degli animali.

3. L'Amministrazione comunale di concerto con l'ASP e i volontari accreditati attraverso specifici protocolli d'intesa possono promuovere inoltre: la diffusione delle Attività Assistite con gli Animali (Pet Therapy) all'interno di Case di riposo; la presenza e cura di cani anche all'interno delle Case circondariali; la predisposizione, all'interno delle strutture di cura sanitaria e assistenziale, di locali ove favorire l'incontro dei degenti con i loro cani.

ART. 10

Derattizzazione e disinfestazione

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie

animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo, che specifichino il prodotto utilizzato e l'antidoto da utilizzare in caso di avvelenamento, gli elementi identificativi del soggetto responsabile del trattamento e la durata del trattamento stesso. Si deve evitare l'uso di colle e/o altre soluzioni cruente, privilegiando ed incentivando metodi alternativi;

2. al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito dandone comunicazione all'Ufficio di Comune competente;

3. le indicazioni riportate nei commi 1 e 2 valgono anche per le attività di derattizzazione o disinfezione eseguite da privato su suolo di proprietà non recintato.

ART. 11

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, (si vedano, in particolare: gli articoli 727 e 638 Codice Penale; Legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge Regionale 03/07//2000 n.15 e Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, n. 7- art. 8), ad ogni violazione alle disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 86,00 a euro 520,00, nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 16, 17 e 18., specificando che il sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto ed ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente legge.

2. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione corrispondente sarà raddoppiata e qualora ulteriormente reiterata sia applica l'Art. 650 del C.P.

3. Nel caso di animali padronali lasciati in libertà o abbandonati, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in struttura e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione, ed il mancato ritiro dalla struttura di un animale padronale, comporta comunque, oltre le prescrizioni del C.P. l'addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento e di cura sostenute dal Comune, salvo i casi di accertato e comprovato disagio socio-economico.

ART. 12

Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza: gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari dell'ASP, la Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e Guardie zoofile con decreto prefettizio. Sono altresì incaricati della **diffusione** della presente Ordinanza, oltre i su citati, anche i dipendenti comunali, i rappresentanti politici dell'Amministrazione (consiglieri, assessori, presidenti di commissione etc), le Associazioni Animaliste operanti sul territorio, nonché i volontari accreditati.

2. L'ufficio benessere animali del Comune, di concerto con il Comandante della Polizia Locale, e il servizio veterinario competente per territorio e le Associazioni Animaliste Accreditate alla Regione, annualmente, organizzano e programmano l'attività di intervento

di vigilanza in materia di animali d'affezione in ambito comunale, avvalendosi della collaborazione della Guardie zoofile, dei volontari di cui all'art.1 comma 2 operanti in ambito comunale e provinciale, le Guardie del corpo forestale della regione in ambito rurale e del supporto tecnico del Servizio Veterinario;

ART. 13
Norme Transitorie

1. Al fine di completare la identificazione di tutti i gatti di colonia e i cani presenti in questo Comune e la piena applicazione della presente Ordinanza, al proprietario o detentore di cane/cani di età superiore a mesi 2 è concessa la possibilità di identificare e registrare all'anagrafe canina il proprio cane entro il 31/12/2019 dalla adozione della presente Ordinanza/ entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Trascorsa tale data la mancata iscrizione all'anagrafe canina, entro il secondo mese di vita dell'animale, comporta una sanzione amministrativa da € 86,00 a € 520,00 e da € 2.887,00 a € 17.325,00 qualora l'inosservanza riguardi cani aggressivi, o cani adibiti alla riproduzione per la commercializzazione non preventivamente autorizzata, per cui saranno disposti controlli da parte degli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria e della Guardia di finanza.

2. Le strutture di cui all'art. 8 comma 4, che alla scadenza del 31 dicembre 2019 non abbiano ottenuto il nulla osta del servizio medico veterinario competente per territorio e la conseguente registrazione, sono considerate abusive e in quanto tali sottoposte ai consequenziali provvedimenti. Gli animali di sesso femminile, recuperati dal territorio, custoditi presso queste strutture devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

DISPONE

l'installazione di adeguata segnaletica indicante lo stato in essere di interdizione della circolazione;

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio e trasmessa per opportuna conoscenza

- al Signor Prefetto di Catania ;
- al Signor Questore di Catania;
- al Comando Stazione Carabinieri di Raddusa;
- al servizio emergenza 118;
- alla Città Metropolitana di Catania.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere opposto ricorso al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO

Prof. Giovanni Allegra



